

SENT. N° 2018/09
REP. N° 1658/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

In persona del giudice unico, dr. Cesira D'Anella,
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA contestuale

A seguito di trattazione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa civile iscritta al n.rg. 54672/05

Promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso per procura speciale alle liti in
atti dall'avv. Pietro Bembo

Attore

Contro

[REDACTED]

Convenuta contumace

Nonché

[REDACTED]

[REDACTED]

In punto a: locazione d'immobile urbano

Conclusioni di parte attrice:

1

[Handwritten signature]

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 5.8.2005 [REDACTED] chiesto condannarsi in solido [REDACTED] ed il [REDACTED] [REDACTED] costituitosi fideiussore per il corretto adempimento del contratto di locazione, al pagamento della somma di euro 8.750,00 a titolo di indennità di occupazione dei locali, già concessi in locazione alla convenuta, per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza n. 11880/04 e precisamente dal 18 ottobre 2004 sino al maggio del 2005 (data di rilascio forzoso dell'immobile), nonché al risarcimento dei danni subiti all'immobile locato, quantificati in euro 8.491,45.

Ha inoltre chiesto la condanna del [REDACTED] al pagamento della somma di euro 10.850,00, quale indennità di occupazione già liquidata dalla sentenza pronunciata il 18.10.2004 nei confronti di [REDACTED] e relativa al periodo anteriore alla pronuncia stessa.

Su istanza di parte attrice il giudice ha emesso ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, nei confronti di entrambi i convenuti.

Successivamente sono state espletate le prove orali articolate da parte attrice; infine all'udienza del 12.2.2009 il giudice ha pronunciato la seguente sentenza, dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.

Ciò posto, in punto di diritto si osserva quanto segue.

Le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento.

Invero il credito di euro 8.750,00 corrisponde all'indennità di occupazione dei locali nel periodo successivo alla pronuncia della sentenza n. 11880/04 ed è stato calcolato fino al 26.5.2005 (data di rilascio forzoso dei locali) in misura pari al canone mensile di locazione.

Il credito di euro 8.491,45 trova conferma nei preventivi e nelle fatture in atti (cfr. i docc. 14,15 e 16) e nelle prove testimoniali espletate, da cui è emerso che l'immobile, concesso in locazione in ottimo stato, è stato restituito in pessime condizioni di manutenzione.

Sussistono inoltre le condizioni per l'escussione della polizza fideiussoria, in quanto risulta dagli atti di causa che il creditore ha tentato la preventiva escussione del debitore principale per la somma di euro 10.850,00 con esito negativo: è provato, infatti (v. doc. 21 in atti) che dalla vendita forzata dei beni di proprietà [REDACTED] è stata ricavata unicamente la somma di euro 200,00 trattenuta dall'[REDACTED] [REDACTED] per coprire le spese di esecuzione.

Pertanto deve ritenersi che sono venuti meno i presupposti del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e conseguentemente il [REDACTED] deve essere condannato al pagamento della somma di euro 10.850,00, già accertata dalla pronuncia n. 11880/04, emessa nei confronti di [REDACTED]

3



Inoltre deve pronunciarsi la condanna solidale del [REDACTED]
[REDACTED] al pagamento della somma di euro 17.241,45
(euro 8.750,00 quale indennità di occupazione successiva alla pronuncia
della sentenza n. 11880/04 ed euro 8.491,45 a titolo di risarcimento dei
danni) oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo,

La pronuncia della presente sentenza assorbe l'ordinanza ex art. 186 ter
c.p.c. pronunciata in corso di causa.

Il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la
soccombenza.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda,
eccezione e deduzione disattesa:

Accerta che si sono verificate le condizioni per l'escussione della polizza
fideiussoria ed il venir meno dei presupposti del beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e per l'effetto

Condanna il [REDACTED] a pagare a [REDACTED]
[REDACTED] la somma di euro 10.850,00 oltre rivalutazione ed interessi,
dovuta da [REDACTED] in forza della sentenza n. 11880/04;

Condanna [REDACTED] ed il [REDACTED] in solido tra
loro, al pagamento della somma di euro 17.241,45 oltre agli interessi
legali dalla domanda al saldo;



Condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali avversarie, che liquida nel complessivo importo di euro 5.060,51 (euro 57,64 spese imp., euro 376,14 spese esenti, euro 4.112,65 diritti ed onorari, euro 514,08 rimborso forf. 12,55) oltre iva e cpa.

Milano 12.2.2009

Il giudice unico

Dr. Cesira D'Anella

